



ALL. n. 1 alla circolare n. 52/2026

REGOLAMENTO INTERNO COMMISSIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle Commissioni del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (di seguito "CNAPPC"), istituite quali strumenti di supporto tecnico, culturale e consultivo alle attività del Consiglio medesimo.

Le Commissioni operano nell'ambito delle finalità istituzionali del CNAPPC, con l'obiettivo di promuovere l'approfondimento tecnico-scientifico, il confronto interdisciplinare, la valorizzazione della professione e lo sviluppo di iniziative di interesse pubblico e sociale connesse all'architettura, alla pianificazione, al paesaggio, alla conservazione e ai temi correlati.

Le Commissioni non costituiscono organi deliberativi autonomi e non assumono decisioni vincolanti per il CNAPPC, restando ogni competenza decisionale riservata al Consiglio Nazionale.

Le attività delle Commissioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione, imparzialità, competenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e istituzionale del CNAPPC.

Art. 2 - Scopo delle Commissioni

Con il presente Regolamento, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori istituisce:

- a) Commissioni TECNICHE (d'ora in avanti CT) con lo scopo di fornire al Consiglio del CNAPPC un supporto di carattere operativo, attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività e/o eventi utili alla professione; ciascuna Commissione ha carattere consultivo e quindi fornisce proposte ma non è organo titolato a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio del CNAPPC;
- b) Commissioni OPEN (d'ora in avanti CO) con lo scopo di condividere temi di carattere sociale legati alle attività degli Architetti, su temi riguardanti la professione; ciascuna Commissione è composta da professionisti e/o personalità legate a temi di carattere sociale.

I soggetti che, previa valutazione del Consiglio, sono chiamati a partecipare alle Commissioni CT possono ricevere, per le attività previste, un rimborso forfettario secondo quanto previsto dall'art. 11.

Tutti coloro che compongono le Commissioni CO partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Tutte le Commissioni sono tenute a rendicontare le attività programmate, in corso, da realizzare, con cadenza perentoria (entro otto mesi dalla costituzione della Commissione, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio). Le successive rendicontazioni sono trasmesse secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 3 - Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni

Ciascuna Commissione (CT e CO), è istituita con delibera del Consiglio del CNAPPC.

La durata temporale di ciascuna Commissione è stabilita nella relativa delibera istitutiva e il rinnovo è approvato con delibera del Consiglio del CNAPPC.

Lo scioglimento di una Commissione può avvenire per motivata decisione del Consiglio anche prima della scadenza temporale. Se durante il periodo di attività della Commissione si riscontri il non raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, è facoltà del Coordinatore delle Commissioni proporre al Consiglio del CNAPPC lo scioglimento e/o la rimodulazione.

Art. 4 - Compiti delle Commissioni

Ciascuna Commissione (CO) e (CT) può sviluppare le seguenti attività:

- studiare ed approfondire norme cogenti e norme tecniche;
- esaminare le problematiche dell'attività professionale;
- produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi del CNAPPC;
- organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d'interesse e similari.

I diritti o i beni immateriali prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni, sia CT che CO, sono di esclusiva proprietà del CNAPPC.

Art. 5 - Composizione delle Commissioni

Ciascuna Commissione, in relazione alla propria tipologia, CT o CO, è costituita da:

- Consigliere delegato alle attività della Commissione o delegato esterno;
- Coordinatore delle Commissioni (d'ora in avanti Coordinatore);
- Componenti (Architetti iscritti);
- eventuali Componenti Speciali.

Con esclusione del Coordinatore, del Consigliere delegato o delegato esterno, e dei Componenti Speciali la Commissione, sia CT che CO deve essere composta da almeno 3 unità e non più di 9.

Ad eccezione degli eventuali Componenti Speciali, le altre figure che compongono la Commissione devono essere iscritte all'Albo.

Ad eccezione del Coordinatore e del Consigliere delegato, ciascun altro soggetto non può appartenere alla costituzione di più di una Commissione CT, mentre nessuna limitazione in tal senso è posta per l'iscrizione alle Commissioni CO.

Art. 6 - Il Consigliere di riferimento o il delegato esterno

Il Consigliere di riferimento, o il delegato esterno, per ciascuna "Area di attività" è individuato dal Consiglio del CNAPPC. Il Consigliere di riferimento agisce in sinergia con il Coordinatore per armonizzare le attività delle Commissioni afferenti all'Area di sua competenza, informandone il Consiglio del CNAPPC.

Il Consigliere di riferimento decade a seguito di motivata decisione del Consiglio del CNAPPC ovvero per motivate dimissioni.

Il delegato esterno, ove presente, si coordina anzitutto con il Comitato di Presidenza e Direzione (C.P.D).

L'attività svolta dal Consigliere di riferimento rientra nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla delega conferita dal Consiglio e non dà luogo al riconoscimento di ulteriori rimborsi e/o indennità. Al delegato esterno, ove nominato, potrà essere riconosciuta un'indennità nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio.

Art. 7 - Il Coordinatore delle Commissioni

Il Coordinatore delle Commissioni è nominato dal Consiglio; egli ha il compito di organizzare l'attività delle Commissioni.

Il Coordinatore delle Commissioni, nello svolgimento del suo compito, provvede a:

- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Commissioni;
- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Aree e la nomina dei Referenti;



- istruire le istanze al Consiglio per l'iscrizione alle Commissioni di eventuali Componenti Speciali;
- istruire le istanze al Consiglio per la rimozione dalla nomina dei Componenti Speciali, nonché per l'eventuale cancellazione di una o più Commissioni;
- comunicare al Consigliere delegato o delegato esterno le decisioni prese dal Consiglio in merito all'attività delle stesse;
- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni (con cadenza costante).

Il Coordinatore delle Commissioni decade a seguito di motivata decisione del Consiglio del CNAPPC ovvero per sue motivate dimissioni.

Art 8 - I Componenti delle Commissioni

I componenti delle Commissioni CO e CT sono nominati direttamente dal Consiglio del CNAPPC.

La richiesta di iscrizione da parte di ciascun Componente comporta la piena accettazione da parte del Componente stesso del presente Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

La formalizzazione dell'iscrizione di ciascun Componente avviene una volta ricevuta l'e-mail di "Iscrizione come Componente alla Commissione" da parte del Coordinatore.

Tutti i Componenti, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare di non essere destinatari di provvedimenti sanzionatori e/o interdittivi, disciplinari, penali e amministrativi.

I Componenti iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono altresì essere in regola con gli obblighi formativi e con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza.

L'incarico dei Componenti ha durata fino al termine della consiliatura dell'Ordine territoriale di appartenenza, salvo espressa conferma da parte del nuovo Consiglio territoriale.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti o delle condizioni sopra indicati comporta l'avvio della procedura di decadenza dalla Commissione.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo assiduamente con spirito di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio per avviare la procedura di decadenza d'ufficio di iscrizione alla Commissione del Componente, sentito il Consigliere di riferimento.

Il Componente può rinunciare volontariamente alla partecipazione alla Commissione mediante richiesta scritta.

Art. 9 - Eventuali Componenti Speciali

Ciascuna Commissione può ammettere, nell'ambito delle proprie attività, soggetti diversi da quelli iscritti all'Albo, qualora le competenze di questi si rivelassero necessarie all'attività della Commissione stessa.

I Componenti Speciali di ciascuna Commissione sono proposti dal Consigliere delegato o delegato esterno al Coordinatore e possono essere ammessi in ragione di uno ogni tre Componenti ordinari, per un massimo di due Componenti Speciali per ogni Commissione, salvo diversa motivata decisione del Consiglio.

La decisione circa l'ingresso nella Commissione dei Componenti Speciali spetta al Consiglio del CNAPPC, sentita l'istanza del Coordinatore.

I Componenti Speciali, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare l'assenza di situazioni, provvedimenti, incarichi, procedimenti penali, amministrativi o disciplinari pendenti che, per natura, gravità o attinenza con l'attività della Commissione, possano risultare incompatibili con la partecipazione alla Commissione o pregiudicare il corretto svolgimento delle relative attività.

Il venir meno di quanto dichiarato comporta l'obbligo di tempestiva comunicazione al CNAPPC e può determinare, su proposta del Coordinatore, l'avvio della procedura di decadenza dal ruolo di Componente Speciale.

La decadenza è disposta con decisione motivata del Consiglio del CNAPPC ovvero per motivate dimissioni del Componente Speciale.



Art. 10 - Gruppi di Approfondimento

Il Centro Studi può essere coadiuvato dai Gruppi di approfondimento organizzati con il coinvolgimento degli Ordini, che analizzano le stesse tematiche sull'utilità tecnico-politica di tali proposte e sono di supporto alla costruzione del pensiero politico sul tema.

I Gruppi di Approfondimento sono attivati a progetto, in presenza di specifiche esigenze, con delibera del Consiglio Nazionale, il quale definisce la cornice politica e strategica all'interno della quale operano. I membri di tali gruppi sono selezionati, a seguito di una veloce consultazione degli Ordini territoriali, utilizzando la competenza quale unico parametro di valutazione. Sono in ogni caso deliberati i motivi che hanno portato alla costituzione del Gruppo, il mandato, il tempo di lavoro previsto, i costi e le modalità di informazione verso gli Ordini territoriali.

Ai membri dei Gruppi di Approfondimento si applicano, in quanto compatibili, i requisiti, gli obblighi dichiarativi, le condizioni di partecipazione, gli obblighi di condotta e le cause di decadenza previsti dal presente Regolamento per i Componenti delle Commissioni.

Art. 11 - Rimborso forfettario

Il CNAPPC riconosce ai componenti delle CT e dei Gruppi di Approfondimento, domiciliati in località diversa da quella individuata per lo svolgimento delle attività della Commissione o del Gruppo di Approfondimento, un rimborso forfettario delle spese sostenute per la partecipazione in presenza alle predette attività. Qualora il soggetto sia un architetto iscritto all'Albo, il CNAPPC dà comunicazione all'Ordine territoriale di appartenenza dell'avvenuto riconoscimento del rimborso forfettario in favore del medesimo.

Il rimborso è determinato dal Consiglio, secondo la tabella allegata al presente Regolamento, tenendo conto del tempo di percorrenza necessario per raggiungere il luogo di svolgimento delle riunioni, degli eventi e delle ulteriori attività previste all'art. 4, nonché dei limiti di spesa complessiva stabiliti dal Consiglio.

Ai fini del riconoscimento e della liquidazione del rimborso, i soggetti di cui sopra dovranno presentare idonea documentazione che giustifichi la spesa.

In caso di riunioni o attività svolte con modalità telematica o comunque non in presenza, non è riconosciuto alcun rimborso.

Art. 12 - Informativa

All'atto dell'accettazione, ciascun Componente delle Commissioni, Componente Speciale o membro dei Gruppi di Approfondimento, comunica al CNAPPC l'eventuale adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni afferenti la categoria professionale i cui ambiti di interesse possano interferire, anche potenzialmente, con l'attività delle commissioni o dei gruppi.

Nel caso in cui l'adesione o l'appartenenza a tali associazioni ed organizzazioni sia successiva alla nomina, il soggetto interessato deve comunicare tempestivamente in forma scritta la nuova situazione al Consiglio. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione od organizzazione di appartenenza nonché i motivi della potenziale interferenza con le attività delle Commissioni o dei Gruppi di approfondimento.

Art. 13 - Condotta

I Componenti delle Commissioni, i Componenti Speciali e i membri dei Gruppi di Approfondimento concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio, operando nel rispetto degli indirizzi, dei programmi e degli obiettivi definiti dal Consiglio Nazionale.

Nello svolgimento delle attività, essi sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza, collaborazione, imparzialità, trasparenza, responsabilità e rispetto reciproco, nonché ai principi individuati dal Codice Deontologico e dall'Ordinamento professionale.

I Componenti delle Commissioni, i Componenti Speciali e i membri dei Gruppi di Approfondimento sono altresì tenuti a contribuire ai lavori con lealtà, diligenza e correttezza intellettuale, evitando comportamenti



che possano ostacolare il regolare svolgimento delle attività o arrecare pregiudizio al CNAPPC, alla Commissione, al Gruppo o al decoro della professione.

Nella produzione di documenti, contributi, relazioni, materiali di lavoro o altri elaborati, i Componenti delle Commissioni, i Componenti Speciali e i membri dei Gruppi di Approfondimento sono tenuti a rispettare la normativa in materia di proprietà intellettuale e di plagio, evitando l'attribuzione, anche parziale, a sé stessi di idee, testi, elaborazioni o contributi altrui.

Art. 14 - Riservatezza

I Componenti delle Commissioni, i Componenti Speciali e i membri dei Gruppi di Approfondimento non possono utilizzare né divulgare a fini personali i dati, la documentazione nonché le informazioni acquisite in ragione del ruolo svolto.

In particolare, ai componenti è fatto divieto di servirsi di tali dati, documentazioni e informazioni, per uso diverso da quello istituzionale, sino al momento della loro divulgazione ufficiale da parte del Consiglio.

I Componenti non possono registrare e divulgare le conversazioni effettuate nell'ambito delle riunioni delle Commissioni o dei Gruppi di Approfondimento.

In caso di collegamenti da remoto ciascun componente è tenuto a garantire la riservatezza del collegamento e a rendere nota agli altri partecipanti l'eventuale presenza di terzi.

Art. 15 - Utilizzo della qualifica di componente

L'utilizzo della qualifica di Componente di una Commissione, di Componente Speciale o di membro di un Gruppo di Approfondimento, nell'ambito di eventi formativi, convegni, seminari, pubblicazioni, contributi scientifici, articoli, materiali divulgativi o comunicazioni comunque diffuse a terzi, su temi oggetto di studio nell'ambito delle Commissioni o Gruppi di Approfondimento, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio.

L'autorizzazione all'utilizzo della qualifica è riferita al singolo evento ovvero alla singola pubblicazione/iniziativa e non può intendersi estesa ad attività ulteriori o successive. Non è consentito l'utilizzo della qualifica di Componente della Commissione, di Componente Speciale o membro di un Gruppo di Approfondimento al fine di promuovere la propria attività professionale, sollecitare l'affidamento di incarichi professionali, acquisire vantaggi personali o ingenerare nei terzi l'erroneo convincimento di agire in rappresentanza del CNAPPC, salvo espressa autorizzazione.

Art. 16 - Utilizzo del nome del Consiglio Nazionale

Ai Componenti delle Commissioni, ai Componenti Speciali e ai membri dei Gruppi di Approfondimento è fatto divieto di utilizzare il nome, il logo, i segni distintivi o qualunque riferimento al CNAPPC senza preventiva ed espressa autorizzazione del Consiglio.

L'utilizzo autorizzato del nome o dei segni distintivi del CNAPPC deve avvenire esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate nell'autorizzazione, senza arrecare pregiudizio all'immagine del CNAPPC, al decoro della professione e al corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 17 - Obbligo di astensione e conflitto di interessi

I Componenti delle Commissioni, i Componenti Speciali e i membri dei Gruppi di Approfondimento devono evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto conseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali.

La sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività del Consiglio Nazionale e i lavori delle commissioni o dei gruppi, ivi compresa la partecipazione alle associazioni e organizzazioni di cui all'art. 12, deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio; in tal caso il soggetto interessato deve astenersi dal partecipare ai lavori delle Commissioni o Gruppi oggetto del potenziale conflitto di interesse salvo espressa autorizzazione del Consiglio.



Il conflitto d'interessi può, in ogni caso, costituire giusta causa di revoca o decadenza dal ruolo di Componente, Componente Speciale o membro del Gruppo di Approfondimento.

Art. 18 - Responsabilità

La violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento può comportare l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la revoca o la decadenza dall'incarico, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Qualora la condotta assuma rilievo deontologico o disciplinare, il CNAPPC procede alle eventuali segnalazioni agli organi competenti, secondo quanto previsto dall'Ordinamento professionale e dal Codice Deontologico.

Art. 19 - Abrogazione di disposizioni precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati i riferimenti ai Dipartimenti presenti nel REGOLAMENTO INTERNO VIGENTE, in particolare sono abrogati i punti seguenti:

- art. 1, punti q) e r);
- art. 6, punto d);
- art. 10;
- tutti i riferimenti al presidente di Dipartimenti presenti nell'art. 12;
- tutti i riferimenti al presidente di Dipartimenti presenti nell'art. 13;
- i riferimenti presenti nell'art. 14;
- il riferimento al Dipartimento presente nell'art. 14-bis.

È abrogato qualsiasi altro riferimento ai Dipartimenti anche se non esplicitamente indicato sopra.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamento o parte di esso eventualmente vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Con il presente Regolamento si abroga il "Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi" approvato con delibera della seduta n. 7 del 15 marzo 2017, nonché i riferimenti ai Dipartimenti e ai Gruppi di lavoro e operativi presenti nelle "Linee di indirizzo per il Centro Studi" approvate con delibera della seduta n. 24 del 4 ottobre 2017.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento

Il CNAPPC assicura la conoscenza del presente Regolamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 13/05/2026, secondo quanto deliberato nella seduta di Consiglio n. 2 del 13 maggio 2026 e, per quanto attiene alla tabella dei rimborsi, nella successiva seduta n. 3 del 20 maggio 2026.



Ordine	Rimborso forfettario
<i>Frosinone Latina Rieti Viterbo</i>	€ 35,00
<i>Chieti Grosseto L'Aquila Pescara Terni</i>	€ 50,00
<i>Arezzo Ascoli Piceno Benevento Campobasso Caserta Isernia Napoli Perugia Teramo</i>	€ 70,00
<i>Ancona Avellino Fermo Firenze Macerata Salerno Siena</i>	€ 100,00
<i>Bari Bologna Ferrara Forli-Cesena Potenza Ravenna Rimini</i>	€ 135,00



Barletta-Andria-Trani
Bergamo
Brescia
Como
Foggia
La Spezia
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Massa-Carrara
Milano
Monza e Brianza
Modena
Novara Verbano-Cusio-Ossola
Pavia
Pisa
Pistoia
Prato
Reggio Emilia
Varese
Vercelli

€ 150,00

Alessandria
Asti
Brindisi
Cremona
Genova
Lecce
Mantova
Matera
Padova
Parma
Piacenza
Rovigo
Savona
Taranto
Torino
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

€ 165,00



Agrigento
Belluno
Biella
Bolzano
Cagliari
Caltanissetta
Catania
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Cuneo
Enna
Gorizia
Imperia
Messina
Nuoro Ogliastra
Oristano
Palermo
Pordenone
Ragusa
Reggio Calabria
Sassari
Siracusa
Sondrio
Trapani
Trieste
Udine
Valle d'Aosta
Vibo Valentia

€ 200,00